

124787/18



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto: opposizione allo stato passivo - notifica telematica al curatore - oltre i 30 giorni dalla comunicazione di cancelleria - questione - omesso deposito tempestivo presso la cancelleria - questione - *motivazione semplificata*

Sezione Sesta-Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

Campanile

R.G.N. 27351/16
Cron. *4782*
Rep.
Ud. 12.12.2017

Dott. Pietro Campanile

Presidente

Dott. Carlo De Chiara

consigliere

Dott. Massimo Ferro

consigliere relatore

Dott. Guido Mercolino

consigliere

Dott. Francesco Terrusi

consigliere

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

12/16.9
17

ISACCO FRANCESCO, rapp. e dif. dall'avv.

come

da procura in calce all'atto

-ricorrente-

Contro

FALLIMENTO VALLEFUOCO s.r.l., in persona del cur.fall. p.t.,

-intimato-

per la cassazione del decreto Trib. Napoli Nord 16.11.2016, in R.G. 7247/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. Francesco Isacco impugna il decreto Trib. Napoli Nord 16.11.2016, in R.G. 7247/2015, con cui è stato dichiarato inammissibile il suo reclamo proposto ex art.98 l.f. avverso il FALLIMENTO VALLEFUOCO s.r.l. sul presupposto della tardività dell'atto, depositato il 15.7.2016, anziché entro il giorno anteriore, trentesimo dalla comunicazione ricevuta dalla parte il 14.6.2016;

2. con il ricorso si deduce, in due motivi, l'erroneità del decreto ove non ha considerato che l'accettazione della notifica dell'atto aveva

completato e perfezionato l'iter di trasmissione e deposito dell'opposizione, avendo la parte seguito le disposizioni della notifica telematica alla PEC del curatore;

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è inammissibile, sia pur per ragioni che conducono ad integrare in parte la motivazione del provvedimento impugnato; la *ratio decidendi* si impernia invero su un "deposito" del ricorso che sarebbe avvenuto tardivamente rispetto al termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art.99 co.1. l.f. ed al contempo non è oggetto di discussione che la comunicazione di cancelleria, valevole come *dies a quo* per il relativo computo, è stata ricevuta dal creditore il 14.6.2016;

2. in realtà l'impugnazione si incentra sul perfezionamento della notifica telematica del ricorso in opposizione quale avvenuto in capo al curatore, presso la sua PEC, non censurando la statuizione che, facendo leva sulla diversa data di "deposito" del ricorso solo il 15.7.2016, ne correla la tardività ad un elemento costitutivo della introduzione del medesimo, che deve avvenire – ai sensi dell'art.99 co.1 l.f. – mediante deposito "presso la cancelleria del tribunale";

3. tale parte del decreto non appare impugnata, né il ricorrente riporta i tratti essenziali della fattispecie notificatoria eseguita il 15.6.2016, omissione che impedisce – per difetto di specificità del ricorso - un più diretto scrutinio della portata del citato deposito, che, ai sensi dell'art.99 co.1 l.f., appare non assolto in generale dalla mera notifica telematica al curatore (invece puntualmente prevista dall'art.93 co.2 l.f. per l'insinuazione al passivo), implicando semmai la notifica telematica all'ufficio;

4. quest'ultima – a prescindere dalla portata dei limiti ancora fissati dal co. 3 per le procedure concorsuali, ove circoscrive all'organo di giustizia le prerogative e gli obblighi di deposito telematico di cui al

co.1 – è regolata dal co.7 dell'art.16bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, per il quale *Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. ... Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza; si tratta di questione su cui l'impugnazione non contiene alcuna censura pertinente;*


5. il ricorso è pertanto inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017.

Il Presidente
dott. Pietro Campanile




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi - 1 MAR 2018



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

